

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 MARZO 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCRICCIOLO

INDICE	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1123
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1123
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatore GIGLIOTTI ed altri: Modificazioni al testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e applicazione delle maggiorazioni e delle indennità a favore ed a carico degli enti locali (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3377)	1124
PRESIDENTE	1124, 1127, 1128, 1129, 1131 1133, 1136, 1137
ANGELINO	1137
AZZARO, <i>Relatore</i>	1124, 1128, 1130, 1133
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1129, 1131, 1133, 1136
MINIO	1124, 1128
TROMBETTA	1128, 1129, 1131
ZUGNO	1127, 1131
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali (3687)	
PRESIDENTE	1137, 1140
AGRIMI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1138

	PAG.
ANGELINO	1140
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1139
MINIO	1138, 1139
RAFFAELLI	1140
SALVI, <i>Relatore f.f.</i>	1138
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1140

La seduta comincia alle 9,40.

ZUGNO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Vicentini, presidente di questa Commissione.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi do lettura del telegramma inviatoci dal nostro Presidente Vicentini: « Ritornato casa per periodo convalescenza esprimo te et colleghi tutti della Commissione la mia affettuosa riconoscenza per i vostri voti graditissimi in questa circostanza felicemente superata ».

Ritengo opportuno rispondere a questo telegramma con un altro a nome della Commissione tutta, per facilitarci con il Presidente per il conseguito superamento della dolorosa circostanza, e formulare voti augurali affinché quanto prima egli possa riprendere il suo lavoro qui in Commissione.

(*Segni di generale consenso*).

Seguito della discussione della proposta di legge senatore Gigliotti ed altri: Modificazioni al testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e applicazione delle maggiorazioni e delle indennità a favore ed a carico degli Enti locali. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 3377, d'iniziativa dei senatori Gigliotti, Fabiani e Aimoni, concernente le modificazioni al testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e applicazione delle maggiorazioni e delle indennità a favore ed a carico degli Enti locali.

Il Relatore Azzaro ha già svolto la relazione, e, se intende riferire sui lavori del comitato ristretto ne ha la facoltà.

AZZARO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ho già esposto le linee fondamentali di questa proposta di legge che è stata ampiamente modificata al Senato, assumendo un aspetto diverso da quello con il quale è stata presentata.

Come sappiamo, si tratta di modificare alcune norme relative al contenzioso dei tributi locali, norme che mettevano il contribuente in condizioni di particolare favore nei riguardi del fisco, consentendogli di utilizzare il contenzioso, per differire il pagamento, qualche volta anche per anni, al fine di pagare poi con moneta che ormai certo non aveva più il valore di prima.

Comunque le modifiche che sono state approvate certamente contribuiscono a mettere in condizioni di parità sia il fisco che il contribuente, e nello stesso tempo a scoraggiare il ricorso al contenzioso, tanto frequente perché tanto conveniente.

Nel corso della discussione su questa proposta di legge svoltasi durante la precedente seduta, abbiamo constatato la necessità di riordinare e riorganizzare tutta la materia, e non soltanto per un semplice coordinamento, ma anche per la precisazione di alcuni punti

che nel testo approvato dal Senato non risultavano abbastanza chiari. Per questo il Governo si riservò di presentare degli emendamenti, e venne nominato un comitato ristretto.

Gli emendamenti che oggi esamineremo sono quindi stati proposti dal Governo, e sono tali da non alterare la sostanza della proposta di legge, pur aggiungendo qualcosa che la rende più organica e coerente.

Nel testo unico della finanza locale con la proposta al nostro esame, viene introdotto il principio della maggiorazione per interessi. Viene cioè introdotto non solo il pagamento degli interessi moratorii, così come avviene per le imposte erariali, ma anche una maggiorazione del 2,50 per cento per le imposte che in futuro si pagheranno in conseguenza dell'andamento delle vicende del contenzioso. Inoltre il tributo sarà iscritto sia nel ruolo principale che in quello suppletivo. La maggiorazione per interessi sulle somme dovute si pagherà quando il contenzioso si sarà completamente esaurito.

Nel corso dell'esame dei singoli articoli, saranno più chiaramente messe in luce le modifiche relative agli articoli nonché al complesso delle norme. Di completamente nuovo, il Governo introduce il regolamento delle maggiorazioni relative alla rateizzazione, non previsto nella proposta di legge approvata dal Senato. Comunque, poiché gli emendamenti saranno singolarmente considerati, il Relatore si riserva di intervenire in quella sede, per offrire maggiori chiarimenti.

MINIO. Noi siamo favorevoli al progetto giunto dal Senato nonché agli emendamenti elaborati in sede di Comitato ristretto su proposta del Governo; pertanto voteremo a favore del provvedimento.

Mi pare che il principio cui il provvedimento si ispira sia, come del resto è stato rilevato dal Relatore, da accogliere, soprattutto per analogia con quanto si è fatto per le imposte erariali. Ma, pur essendo favorevole a queste norme e ritenendole giuste (in quanto sono in grado di creare una certa remora nei confronti dei contribuenti, che si appigliano a qualunque pretesto pur di ritardare il pagamento) non credo che allo stato attuale delle cose, con il nostro sistema di finanza locale, soprattutto con il nostro sistema di contenzioso, ci sia da farsi molte illusioni.

Ho notato, da quanto esposto dallo stesso presentatore e da quanto è emerso nella discussione del Senato, che lo scopo principale è quello di tentare di diminuire il numero eccessivo di ricorsi, che in certi casi soffocano le amministrazioni locali, dando luogo a fe-

nomeni inauditi. A Roma sono pendenti oltre 200.000 ricorsi! Basta pensare soltanto a questa cifra per capire che cosa significhi per una commissione e poi per una giunta provinciale amministrativa l'esame dei ricorsi... Ogni tanto il comune di Roma è costretto ad una specie di amnistia generale, di condono; ogni tanto appare una decisione (non so quanto legittima, ma certamente spiegabile) con la quale si concede il 50 per cento di riduzione dell'imponibile accertato dal comune a tutti i contribuenti che hanno fatto ricorso.

Il comune, cioè, concede il 50 per cento di riduzione pur di eliminare una massa tanto rilevante di ricorsi. E questo accade non soltanto nei grandi comuni, ma un po' dappertutto.

Perché? Perché il difetto non è ravvisabile tanto nei comuni, nelle procedure di accertamento dei tributi e neppure — direi — nel particolare carattere degli italiani che verso il fisco assumono un atteggiamento che è a tutti noto; purtroppo il nostro sistema tributario non è al livello di quelli di altri paesi, né in Italia esistono la mentalità ed il costume dei contribuenti di altri paesi, ove per vecchia tradizione l'evasore fiscale viene considerato come una figura disonesta; nel nostro Paese, invece, l'evasore è considerato un furbo e chi paga le tasse uno sciocco.

La mentalità ed il costume, che nel nostro paese derivano dalla storia e da un sistema tributario farraginoso, trovano anche un appiglio ed un sostegno in un contenzioso tributario addirittura terribile e del quale si dovrà affrontare la riforma: si pensi che, in base alle leggi vigenti, esistono tre gradi di ricorso in via amministrativa, il cui esaurimento apre l'adito al ricorso in sede giurisdizionale (a parte la questione del trasferimento da un comune ad un altro per quanto attiene agli enti locali). Se non fosse così, io penso che un provvedimento di questo genere che fa pesare sui contribuenti la minaccia di aggiungere alle aliquote una maggiorazione per interessi non sarebbe necessario. Si pensi che il testo unico per la finanza locale prevede soprattasse onerosissime di ben più marcata entità rispetto alla maggiorazione oggi proposta. I colleghi della Commissione sanno che per la differenza tra reddito denunciato e reddito definito si deve corrispondere la percentuale di un quarto, ove si tratti di evasione parziale, e della metà, ove si tratti di evasione totale. Tuttavia nemmeno queste prescrizioni veramente pesanti riescono a produrre una diminuzione del numero dei ricorsi. Ciò in quanto il contribuente, fatti i suoi calcoli,

ritiene più vantaggioso il ricorso, pur con la l'alea, che è ad esso connessa, delle soprattasse.

La realtà è che il contribuente non specula soltanto, come diceva il collega Angelino, sui ritardi che conseguono alla proposizione del ricorso e sulla svalutazione della moneta, ma specula soprattutto sul fatto che alla fine la congerie dei ricorsi induce il comune ad un accordo, ad una riduzione del tributo; e si deve riconoscere che lo scopo, nella gran parte dei casi, viene raggiunto, e non solo nel comune di Roma nel quale di fronte ad una massa enorme di ricorsi, l'Amministrazione è costretta ogni tanto a dare una specie di condono generale pur di incassare qualcosa e di diminuire al tempo stesso il numero dei ricorsi pendenti; in fondo è un fenomeno analogo a quello dell'amnistia in campo penale, che serve a liberare la magistratura da una massa enorme di processi.

Per esempio, leggevo che lo stesso senatore Gigliotti, spiegando i motivi che lo avevano indotto a presentare la sua proposta di legge, citava il caso di un contribuente di Roma, riuscito a pagare, in sede di contenzioso, soltanto 60 milioni sui 100 accertati. Successivamente, però, il contribuente — pur avendo pagato 60 milioni — torna a denunciare i 12 milioni dichiarati originariamente. Ditemi voi se una soprattassa del 2,50 per cento potrà indurre costui a rinunciare a fare ricorso, quando sa di poter ottenere una riduzione di quel genere.

È un problema che, un giorno o l'altro, dovrà essere affrontato in sede di riforma del contenzioso.

Io sono stato un modesto amministratore comunale, e quindi so cosa significhi avere a che fare con questi contribuenti.

La ragione principale del numero dei ricorsi è da trovare nel fatto che in sede di Giunta provinciale amministrativa i contribuenti riescono ad ottenere riduzioni dell'imponibile accertato tali da giustificare qualsiasi resistenza e qualsiasi rischio, compreso quello della soprattassa. Questa è anche la ragione per cui riesce difficile concordare con i contribuenti, che sanno di poter ottenere tali riduzioni. Una situazione di questo genere rende forte il contribuente, e debole il comune.

Da rilevare, poi, che alle cattive decisioni della Giunta provinciale amministrativa si aggiungono i cattivi concordati dei comuni, che sanno che i 20 milioni accertati si ridurranno a 5 in sede di Giunta. Ecco, perciò, che le cattive decisioni della Giunta provinciale am-

ministrativa determinano la massa dei ricorsi e la debolezza dell'ente pubblico nei confronti del contribuente.

Questo per quanto riguarda le osservazioni di carattere generale.

Io sono del parere che — a parte la riforma del sistema tributario e del contenzioso — lo strumento migliore per porre una remora alla massa dei ricorsi sia la severità degli organi del contenzioso, dalle Giunte fino alla stessa autorità giudiziaria. Ricordiamo la battaglia che abbiamo dovuto fare con la Corte di cassazione, perché si riconoscesse l'autonomia dell'imposta di famiglia, riconosciuta nel momento in cui tale imposta viene largamente superata dalla complementare.

Anche per quanto si riferisce alle norme aggiuntive concernenti soprattutto la questione dei trasferimenti, io non sono contrario a quanto viene proposto; è qualcosa che può servire. Senza dubbio, le modifiche introdotte possono essere di un qualche aiuto a combattere questo fenomeno.

Non mi faccio però molte illusioni. Oggi il contribuente soggetto a duplice accertamento, ha tra l'altro anche la possibilità di non pagare né in un posto né in un altro. Per lo meno ora, con la nuova norma, forse pagherà in un comune. Non bisogna dimenticare che molte volte il duplice accertamento è provocato proprio dal contribuente, almeno questa è la mia esperienza, perché in questo modo il contribuente si cerca il nido più comodo per deporre le uova, come il cuculo. Infatti, una volta avanzata la richiesta di un duplice accertamento, si inizia solitamente una storia che non finisce mai.

Ora forse le cose miglioreranno, però secondo me — e mi rendo perfettamente conto delle difficoltà — si sarebbe dovuto dare una più esatta e precisa definizione al problema di dove il tributo è dovuto. Questa questione si trascina ormai da anni, ed in proposito sono state avanzate tante di quelle proposte che ripeterle in questa sede sarebbe superfluo. Da qualcuno è stato persino detto, e mi sembra se ne sia parlato anche in sede di comitato ristretto, che sarebbe meglio il tributo fosse dovuto là dove il reddito è prodotto, e non là dove il cittadino ha la sua dimora. Questa tesi è stata avanzata più di una volta, ma contrasta talmente con le caratteristiche dell'imposta di famiglia, che non vedo come potrebbe essere accolta, anche perché spesso il reddito viene prodotto in diversi luoghi, per cui poi si dovrebbe cercare il luogo dove ne è stato prodotto di più e dove ne è stato pro-

dotto di meno, proprio come oggi si deve appurare quanti giorni un contribuente risiede in un comune e quanti giorni risiede in un altro.

Ma a prescindere da questa posizione estrema che io non condivido perché penso che l'imposta di famiglia, per sua natura, debba essere assolta laddove il contribuente vive e dimora abitualmente, sarebbe bene riuscire a dare una migliore definizione al problema, problema che non è semplice perché, mentre il testo unico dice che l'imposta di famiglia è dovuta laddove il contribuente ha la sua dimora ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, le sentenze del Consiglio di Stato ed anche della Corte di cassazione ci dimostrano l'esistenza di una giurisprudenza tutt'altro che uniforme. Molte volte infatti non ci si trova affatto d'accordo su cosa si debba intendere per residenza abituale, tanto varia e contrastante è la giurisprudenza.

Ebbene, il Ministero delle finanze in questa materia potrebbe dire la sua parola — come la potrebbe dire anche nei confronti delle Giunte provinciali amministrative che sono di manica larga come la Provvidenza divina — quando in molti casi appare del tutto evidente che il trasferimento ha lo scopo di evadere il tributo. Quando è chiaro, insomma, che il contribuente che a Milano deve pagare per 50 milioni si trasferisce a Cinisello per pagarne 10, in questi casi bisognerebbe essere di una severità eccezionale, non concedendo al contribuente nessun appiglio. Solo con una maggiore severità ci si può difendere.

Ma c'è anche un altro mezzo per intervenire: per esempio, le prefetture intervengono continuamente con controlli nella vita dei comuni, molte volte anche eccedendo ed abusando. Ebbene, io non ho mai visto attuare un controllo inteso a verificare come un comune applichi l'imposta di famiglia nei confronti degli agiati, degli evasori. Questo sì, che sarebbe un controllo giusto e necessario. Per esempio, quando un contribuente si trasferisce in un altro comune per pagare di meno, la complicità dello stesso comune non manca, perché se esso si informasse nel comune di provenienza di come stanno le cose, e facesse al contribuente lo stesso accertamento che è stato fatto prima, molti di questi trasferimenti non avverrebbero più.

Quando ero sindaco e sapevo, per esempio, che un contribuente si trasferiva dal mio paese a Roma sperando di trovare, nell'enorme massa dei contribuenti romani, il modo di non farsi riconoscere, io stesso andavo all'Ufficio tributario di Roma e facevo presente tutta la

situazione e la posizione tributaria del predetto contribuente.

Se i comuni fossero più severi, più diligenti ed accurati, molti di questi casi, ripeto, non si verificherebbero più. Invece le prefetture lasciano fare, i controlli non ci sono, alcuni comuni addirittura vi si prestano, i contribuenti trovano tutti gli appigli ed hanno la forza che hanno, allora ci si spiega il perché di tante infrazioni.

Le norme che stiamo per approvare, possono sì essere utili, servire ad eliminare certi inconvenienti, ma non possono risolvere il serio problema della lotta contro l'evasione fiscale. Permettete di dire ad un modesto sindaco con una lunga esperienza in materia, che la situazione oggi è veramente grave e scandalosa.

Fatte queste raccomandazioni al Ministro delle finanze, perché io ritengo che molto dipenda da lui, io mi dichiaro favorevole alla approvazione del provvedimento ed al passaggio all'esame degli articoli.

ZUGNO. Indubbiamente questo provvedimento porterà qualche vantaggio, è certo però che non mi sembra sia questo il caso di affrontare tutto il problema della finanza locale. Ora qui noi tocchiamo il problema degli interessi di mora e della maggiorazione, problema importante, però non fondamentale, per cui le questioni essenziali della finanza locale, anche in caso di approvazione di questa proposta di legge, rimangono intatte e drammatiche come attualmente sono.

Io non ho niente in contrario ad esprimere parere favorevole per l'approvazione del provvedimento al nostro esame, però desidero ricordare e raccomandare al Governo la completa ed organica riforma della finanza locale. Bisogna veramente, sia pure superando enormi difficoltà che una riforma tenga conto delle esigenze fondamentali dei comuni e della nuova realtà dell'economia nazionale.

Vorrei anche prendere lo spunto per dire: andiamo adagio nell'affidare ai comuni accertamenti di redditi prodotti in più località. Vi sono redditi che abbisognano di accertamenti globali, per cui anche nella definizione delle imposte da affidare ai comuni bisogna scegliere quei tipi in cui i comuni abbiano la completa visione del problema. Un esempio potrebbe essere costituito dall'accertamento del reddito consumato in particolare nel luogo.

Qui nascerà il problema delle imposte di consumo più o meno vaste, ma è indubbio che si devono affidare ai comuni quelle imposte che diano la possibilità di un accertamento rispondente alla realtà.

Altro grave problema è quello del contenzioso. Vorrei fare presente al Governo che non è possibile affrontare la questione della finanza locale senza risolvere contemporaneamente, in conformità alla Costituzione, il problema del contenzioso, senza affidarlo allo stesso comune o a funzionari legati all'ente e stabilendo delle garanzie, delle responsabilità, e quindi anche delle sanzioni sufficientemente gravi per scoraggiare le evasioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 286 del testo unico della Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti come segue:

« Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, e rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla base delle denunce, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'articolo 276, la compilazione dei ruoli principali.

Ove il Comune si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operate sulla base delle denunce presentate dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica.

Possono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente e quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'articolo 277, nonché le partite contestate dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione.

Tuttavia, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza ».

Il Governo propone di sostituire al primo comma, secondo rigo, la parola « e » con la parola « o ».

Pongo in votazione l'emendamento governativo.

(È approvato).

Al terzo comma, rigo primo, il Governo propone la sostituzione della parola « posso- no » con la parola « debbono ».

AZZARO, *Relatore*. Vorrei esprimere il mio parere favorevole all'emendamento. Infatti se secondo la vecchia formulazione venisse mantenuta la discrezionalità del comune ad iscrivere provvisoriamente a ruolo delle partite, che poi vengono assoggettate a maggiorazione in base al quarto comma dell'articolo 297-bis, questa discrezionalità finirebbe per discriminare fra contribuenti; infatti a queste iscrizioni provvisorie sono applicate le maggiorazioni del 2,50 per cento, e il comune, mantenendo la discrezionalità, potrebbe iscrivere alcuni contribuenti e non iscriverne altri, talché la maggiorazione potrebbe essere applicata soltanto ai contribuenti provvisoriamente iscritti. Obbligando invece i comuni ad iscrivere tutti, e indiscriminatamente, la maggiorazione del 2,50 per cento concernerà tutte le partite.

Ritengo pertanto che la modifica suggerita dal Governo sia non solo opportuna, ma indispensabile.

PRESIDENTE. Il relatore ha dato ragione dell'emendamento esprimendo il suo parere favorevole. Penso che, dato l'accordo del Comitato ristretto, vi sia anche l'accordo qui in Commissione.

Pongo in votazione il secondo emendamento governativo del quale è stata data lettura ed al quale il relatore si è detto favorevole.

(È approvato).

TROMBETTA. Vorrei domandare agli onorevoli colleghi ed al Governo se non ritengano che, per quanto riguarda la partita contestata, dopo la decisione della Commissione di prima istanza, il limite massimo dei due terzi, che qui è innovativo, in un certo senso, non sia da ricondurre alla metà.

PRESIDENTE. Non vi è nessuna innovazione.

TROMBETTA. Non agli effetti della finanza locale, ma nei confronti di una impostazione generale fiscale (e cioè quella di iscrivere le imposte a ruolo per la metà dell'importo) che riguarda tutte le imposte percepite dall'erario, non dagli enti locali, l'innovazione permane.

Lo dico ai colleghi ed al Governo perché credo che se dovessimo rettificare qualcosa che in materia di finanza locale è stato già sancito, forse questa potrebbe essere una occasione per riverticalizzare una materia che credo meriti di essere riverticalizzata nel sen-

so che, quando noi mettiamo a ruolo per i due terzi, praticamente vincoliamo già il secondo appello alla prima decisione e togliamo quindi una parte di forza alla difesa del contribuente.

Per queste ragioni proporrei che il limite massimo di due terzi fosse ricondotto anche in questo campo alla metà.

MINIO. Vorrei fare presente al collega Trombetta l'estrema inopportunità di introdurre in questa sede un emendamento del genere di quello proposto. Il progetto di legge dovrebbe tornare al Senato, dove una modifica del genere non sarebbe accolta; così tornerebbe di nuovo indietro ed il provvedimento finirebbe col non essere approvato, perché ci si avvia ormai alla fine della legislatura.

Inoltre, quanto ha detto l'onorevole Trombetta non corrisponde alla verità della situazione attuale; che la Giunta provinciale amministrativa si ritenga vincolata al fatto che si sia iscritto un contribuente per i due terzi, non è vero. La Giunta ignora infatti cosa il comune abbia iscritto a ruolo e non si è mai verificato che chieda per quale somma sia iscritto un contribuente.

Faccio inoltre presente che in questa sede lo spirito della proposta di legge non è quello di assicurare la difesa al contribuente, ma di difendere di più il comune dalle grandi possibilità che hanno specialmente i grossi contribuenti; e se fosse vero che la iscrizione obbligatoria a ruolo per i due terzi inducesse la Giunta provinciale amministrativa a non andare al di sotto dei due terzi, non credo sarebbe un difetto.

AZZARO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Trombetta modificativo di un articolo del testo unico sulla finanza locale.

L'onorevole Trombetta ha usato il termine « ricondotto »; forse si riferisce alla imposta erariale; ma siamo in termini di imposta comunale e quindi temo che si turberebbe l'equilibrio complesso di tutto il contenzioso con la riduzione proposta.

Seconda considerazione. Noi ci siamo detti tutti d'accordo su queste modifiche, appunto perché sono dirette a scoraggiare il contenzioso. Ma se invece l'iscrizione provvisoria si riduce a metà, evidentemente il contenzioso si incoraggia.

In terzo luogo, considerati quanti sono i gradi di giurisdizione (prima istanza, Giunta provinciale amministrativa, Ministero delle finanze), se accettassimo questa modifica metteremmo i comuni in condizione di percepire

ancora meno di quanto hanno percepito fino ad ora.

Oltre tutto, non credo che accettando la modifica proposta faremmo gli interessi del contribuente. Non so se l'onorevole Trombetta abbia notato che l'ultimo comma dell'articolo 1 dà facoltà al contribuente di chiedere la iscrizione per tutta l'imposta stabilita dalla commissione di prima istanza, appunto per evitare il pagamento di interessi nel caso in cui la Giunta provinciale amministrativa decidesse di confermare le decisioni della commissione di prima istanza. In questo caso, quindi, una riduzione della metà non sarebbe nell'interesse del contribuente.

Per questo motivo, esprimo parere contrario all'emendamento.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei pregare l'onorevole Trombetta di non insistere nel suo emendamento, per due ragioni. Esso, infatti, è contrario allo spirito ed alle finalità della legge, in quanto incrementa il contenzioso, anziché contribuire a diminuirlo.

D'altra parte, è validissima la considerazione del Relatore circa il pagamento degli interessi. L'innovazione apportata consiste nell'offrire al contribuente la possibilità di accettare l'iscrizione a ruolo della somma decisa dalla Commissione di prima istanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo: al terzo comma, rigo primo, sostituire la parola « possono » con la parola « debbono ».

(È approvato).

L'onorevole Trombetta intende mantenere il suo emendamento?

TROMBETTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io ritiro il mio emendamento, avendo considerato la validità (in certo senso tecnica) delle ragioni che sono state qui espresse dal collega Minio, dal Relatore e dal Governo. Ma lo ritiro con un rimpianto: che il contenzioso, anziché essere considerato uno strumento di giustizia (e quindi altrettanto valido, sotto il profilo tecnico ed etico-fiscale), viene invece considerato come uno strumento per esigere di più.

Con questo rimpianto, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 che, con le modificazioni testé approvate, risulta così formulato:

ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 286 del testo unico della Finanza locale,

approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti come segue:

« Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, o rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla base delle denunce, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'articolo 276, la compilazione dei ruoli principali.

Ove il Comune si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operate sulla base delle denunce presentate dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica.

Debbono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente e quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'articolo 277, nonché le partite contestate dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione.

Tuttavia, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

L'articolo 287 del testo unico della Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito come segue:

« Per le partite comunque non iscritte nei ruoli principali e per quelle definite nel merito successivamente alla compilazione dei detti ruoli, sono formati ruoli suppletivi con le modalità dei precedenti articoli ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

L'articolo 289 del testo unico della Finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di più Comuni, l'applicazione di uno

stesso tributo, ha facoltà di ricorrere alla GPA, Sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro delle finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse provincie.

La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione è alternativa.

Il ricorso deve essere presentato all'Autorità cui spetta decidere nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ovvero della cartella esattoriale che concreta la contemporanea applicazione di uno stesso tributo.

Il contribuente è tenuto a dichiarare presso quale dei Comuni che hanno applicato il tributo ritiene di dover assolvere il debito d'imposta. Per effetto di tale dichiarazione il Comune indicato dal contribuente iscrive a ruolo il tributo, a titolo provvisorio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 277, sesto comma, e 286, terzo e quarto comma; gli altri Enti sospendono l'iscrizione a ruolo.

Il ricorso sospende i procedimenti contenziosi.

Esso viene comunicato ai Comuni interessati che possono controdedurre non oltre trenta giorni ed agli Organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente gravame.

Qualora il contribuente abbia eccepito, avanti agli Organi contenziosi di cui al precedente comma, la contemporanea applicazione di uno stesso tributo, da parte di più Enti locali, l'Organo adito può sospendere ogni pronuncia nel merito della vertenza e rimettere in termine il contribuente per la proposizione del gravame di cui al primo comma del precedente articolo.

Il provvedimento che decide il ricorso è notificato, a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo, al ricorrente ed agli altri Comuni interessati. Questi ultimi provvederanno a comunicare la decisione agli Organi contenziosi eventualmente aditi, nonché ad effettuare, d'ufficio, lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e il rimborso di quanto già riscosso.

Il Comune al quale sia stato attribuito il tributo procede, se necessario, alla prosecuzione degli atti per la definizione dell'accertamento e, per la riscossione ».

Su questo articolo il Governo aveva formulato una riserva, circa l'opportunità di sostituire, nel terz'ultimo comma, la parola « precedente » con la parola « presente ».

Qual è in merito il pensiero del Relatore ?

AZZARO, *Relatore*. Con questa modifica si ha forse un chiarimento alla lunga discussione svolta dal Comitato ristretto su questo argomento.

Però, nonostante io abbia letto attentamente questo comma, non sono riuscito a concretizzare nella mia mente una fattispecie che potesse dare ragione di esso.

La fattispecie potrebbe essere quella di una duplicazione che interviene quando l'imposta accertata da uno dei due comuni per i quali si verifica la duplicazione sia relativa ad un anno precedente a quello della duplicazione, e la vertenza sull'imposta del primo comune sia già arrivata alla Giunta provinciale amministrativa, cioè ad un organo di secondo grado.

Se, per esempio, una imposta di famiglia fosse già stata notificata dal comune A per l'anno 1965, ed il contribuente fosse già ricorso alla Giunta provinciale amministrativa; e se nel 1966 il comune B, di un'altra provincia, contestasse la stessa imposta per il 1965, si avrebbe una duplicazione di imposta, la competenza per risolvere la quale sarebbe del Ministro delle finanze. In questo caso, la Giunta provinciale amministrativa per l'anno 1965 si troverebbe a dover decidere su una imposta duplicata.

Perché in questo caso la Giunta provinciale amministrativa dovrebbe dare l'autorizzazione, quando c'è la legge che dice che in caso di duplicazione il contribuente ha il diritto di rivolgersi al Ministro delle finanze ?

Nei casi di duplicazione contemplati dall'articolo vi è una automaticità prevista da tutto il complesso delle norme che reggono il contenzioso, che rende perfettamente inutile, se non fonte di confusione, questo comma.

Altre fattispecie concrete io non riesco ad immaginare; quando discutemmo se in questo comma dovessero essere mantenute le parole « precedente articolo », ci riferivamo alla contestazione del ruolo di fronte al prefetto. Anche in quel caso, abbiamo osservato che l'articolo 277 era tale per cui non si poneva la necessità di alcuna autorizzazione da parte di altro organo di secondo grado del contenzioso per i tributi locali. Quindi, desidererei veramente che si chiarisse a cosa serve questo comma e perché debba esservi un organo che ha la facoltà di sospendere, quando proprio in un precedente articolo è stabilito che il ricorso sospende i precedenti contenziosi, e cioè che tutto si blocca fino alla decisione definitiva della vertenza che impegna i due comuni e il contribuente. Non si riesce a capire perché debba esservi un organo adito (che nel

caso deve essere o la giunta provinciale amministrativa o il Ministro delle finanze) e perché venga ad esso attribuita una facoltà che la legge sancisce invece come obbligo. Gradirei pertanto che su questo punto il Governo fornisse chiarimenti, per spiegare in modo migliore la ragione effettiva di questo comma, che indubbiamente avrà avuto un senso per coloro che lo hanno formulato. Pertanto, sono favorevole alla sospensione.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo far presente che gli uffici hanno insistito, perché nella pratica applicazione delle norme si sono verificati spesso conflitti di competenza, per diversa interpretazione, fra i vari organi; per cui, nonostante la chiarezza delle disposizioni citate dall'onorevole Azzaro, essi ritengono che questo sia un comma che *ad abundantiam* serve a chiarire definitivamente i dubbi che in periferia sorgono nella pratica applicazione. Pertanto, non si tratta di una questione formale, quanto di una questione che serve a semplificare l'attuazione pratica delle disposizioni.

TROMBETTA. Mi pare che per le ragioni fatte presenti dal Relatore e dal rappresentante del Governo, si renda quanto mai necessario l'emendamento da noi presentato (precisamente, dall'onorevole Botta) diretto a sostituire la parola « può » con la parola « deve » o, meglio ancora, a sopprimere la parola « può » e a trasformare la parola « sospendere » nella parola « sospende ». Per tal modo, acquista stabilità l'automatismo e la compostezza nei confronti della già esistente legislazione. Allora sì, che questo comma diventa un chiarimento della situazione, in relazione alle esigenze formulate dalla burocrazia!

ZUGNO. Vorrei far presente che questo comma è veramente indispensabile. Non so se esso è stato letto con la dovuta attenzione. Possono esservi due commi che notificano un accertamento di imposta; davanti a questo accertamento, l'interessato — cioè in contribuente — fa il suo ricorso alla giunta provinciale amministrativa di una provincia, o magari anche di un'altra provincia, o alla giunta provinciale amministrativa per tutti e due i comuni, se sono della stessa provincia. Da parte del comune, c'è la controdeduzione agli organi del contenzioso che sono stati aditi. Però, siccome viene introdotto il primo comma dell'articolo 3, che dà al contribuente la facoltà di ricorrere per la scelta dell'uno o dell'altro comune, allora l'organo adito (cioè la giunta provinciale amministrativa, per esempio, o il Ministro delle finanze) deve naturalmente sospendere i procedimenti contenziosi; e poiché naturalmente i termini sono scaduti, deve rimettere in termine il contribuente. Pertanto, a mio avviso, questo comma è veramente indispensabile nell'economia generale di questo articolo.

AZZARO, *Relatore*. Accolgo senz'altro le considerazioni del rappresentante del Governo. Però, onorevole Zugno, mi permetta di dire che l'articolo 1 è automatico e non innova rispetto al testo unico della finanza locale. Cioè, quando il contribuente ha una duplicazione da parte di due comuni della stessa provincia si rivolge alla giunta provinciale amministrativa; quando il contribuente è sottoposto ad una duplicazione da parte dei comuni di province diverse, si rivolge al Ministro delle finanze. Quindi, non vi è alcuna competenza da parte della giunta provinciale amministrativa o da parte del Ministro di avocare a sé delle competenze che invece vengono stabilite precisamente dal testo unico della finanza locale. Davvero non si giustifica la discrezionalità degli organi aditi, perché essi non ne hanno, in quanto il testo unico della finanza locale non ne consente, stabilendo con precisione quali debbono essere le vie del contenzioso, cosa spetti al contribuente, cosa spetti, d'altra parte, agli organi contenziosi, e come ci si deve regolare da parte di tutti. Voler introdurre una discrezionalità in un comma di chiarimento significa voler squilibrare tutto l'equilibrio del contenzioso, che invece viene mantenuto — anche con molte difficoltà — da queste introduzioni che nel complesso sono positive. In conclusione, mi dichiaro favorevole ad usare nel testo il presente indicativo del verbo « sospendere ».

PRESIDENTE. Pertanto, il Relatore ritira la richiesta di soppressione di questo terzo comma e si associa alla richiesta dell'onorevole Trombetta di sopprimere la parola « può » e di modificare la parola « sospendere » in « sospende » e la parola « rimettere » in « rimette ». Qual'è il parere del rappresentante del Governo?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prego il Presidente di accantonare momentaneamente l'esame di questo articolo e di riprenderlo alla fine dell'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Accantoniamo allora l'articolo 3.

Passiamo all'articolo 4, di cui dò lettura:

ART. 4.

Inserire nel testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settem-

bre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, i seguenti articoli:

Art. 48-bis. — Interessi: La disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applica alle imposte comunali di consumo, nonché agli altri tributi locali per i quali si osservano, per legge, le norme sull'accertamento e sulla riscossione delle dette imposte.

Art. 297-bis. — Maggiorazione a favore dell'Ente locale: Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli principali dell'anno cui si riferisce il tributo, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dai precedenti articoli 292 e 296, a carico dei contribuenti che abbiano omesso le denunce o che le abbiano presentate infedeli, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle somme e sulle maggiori somme dovute, in base ad accertamento d'ufficio o rettifica, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione di tali somme.

La maggiorazione è parimenti dovuta sulle somme iscritte a ruolo ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 286 per i semestri decorsi fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione ed il contribuente resta esonerato, per tali somme, dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi.

La maggiorazione è iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo dell'imposta e della maggiore imposta cui si riferisce.

Art. 297-ter. — Decorrenza della maggiorazione per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni: Per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni previste dal presente testo unico, la maggiorazione di cui all'articolo 297-bis si applica a decorrere dal semestre successivo alla data in cui, per effetto delle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 205, primo e secondo comma, e 269, secondo comma, è dovuta la tassa e la maggiore tassa.

Art. 297-quater. — Indennità a carico dell'Ente locale: Il contribuente che sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma pagata, ad una indennità pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta o tassa e la data in

cui l'Ente provvede allo sgravio o al rimborso della maggiore imposta o tassa medesima.

L'indennità è liquidata dall'Ente con il provvedimento di sgravio o con quello di rimborso dell'imposta o tassa non dovuta.

Art. 297-quinquies. — Tributi ai quali non si applicano la maggiorazione o l'indennità: La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis e l'indennità di cui all'articolo 297-quater non si applicano al diritto di peso pubblico e di misura pubblica e affitto di banchi pubblici, nonché all'imposta di soggiorno previsti dal presente testo unico, alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ed al contributo di miglioria specifica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, e successive modificazioni, ed alle contribuzioni speciali per svaghi e trattenimenti previste dall'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni.

Resta ferma, per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per il contributo di miglioria, l'applicabilità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'articolo 42, terzo comma, e nell'articolo 38 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

Art. 297-sexies. — Maggiorazione ed indennità dei tributi di Enti diversi dai Comuni dalle Provincie: La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis e l'indennità di cui all'articolo 297-quater sono dovute, rispettivamente, a favore ed a carico del Comune e della Provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti e devoluti ad Enti diversi dall'Ente locale che provvede alla iscrizione a ruolo.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 275-bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni.

Art. 297-septies. — Contenzioso: Contro l'applicazione della maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis si può ricorrere al Prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli in cui la maggiorazione stessa viene iscritta.

Contro il provvedimento di liquidazione dell'indennità prevista dall'articolo 297-quater è ammesso analogo ricorso entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente ha avuto comunicazione dello sgravio o del rimborso.

I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

Art. 298-bis. — Privilegi: I privilegi che assistono la riscossione delle imposte, delle tasse e dei contributi dovuti ai Comuni ed alle Province si applicano anche alla maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis del presente testo unico.

Sub articolo 297-bis, il Governo propone al rigo decimo di sostituire la parola « e » con la parola « o ». Pongo in votazione detto emendamento.

(È approvato).

Sempre *sub* articolo 297-bis, il Governo propone all'ultimo comma di sostituire le parole « dell'imposta e della maggiore imposta » con le parole « del tributo ». Pongo in votazione detto emendamento.

(È approvato).

AZZARO, Relatore. Sub articolo 297-quater si tratta dell'indennità a carico dell'ente locale per il rimborso al contribuente che abbia pagato. Non è vero quindi, onorevole Trombetta, quello che lei diceva, cioè che questa legge era contro i contribuenti, se è previsto un rimborso ai contribuenti.

Noi avevamo stabilito nell'interesse del contribuente che la data del rimborso dovesse essere una data certa, ma nell'articolo invece una data certa non è stabilita, perché è detto: « quando provvede allo sgravio »; e allo sgravio si provvede attraverso l'adozione della deliberazione che deve essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e così via di seguito. Gli interessi quindi da quale giorno devono decorrere? Dal giorno in cui è avvenuta la deliberazione o dal giorno in cui effettivamente è stato concesso il rimborso? Si era quindi pensato se non fosse il caso di stabilire come data certa quella dell'adozione della deliberazione, che si pone fra la decisione della Giunta provinciale amministrativa o dell'organo di secondo o di terzo grado che stabilisce il contributo definitivo e quindi la iscrizione a ruolo, ed il momento in cui il comune paga.

GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. In definitiva, il secondo comma dell'articolo 297-quater stabilisce che l'indennità è liquidata dall'ente o col provvedimento di sgravio o con quello di rimborso dell'imposta o tassa non dovuta. Tuttavia, se la Commissione lo riterrà utile, là dove al primo comma di questo articolo 297-quater si dice: « e la data in cui l'ente provvede allo sgravio »,

proporrei che si dica: « e la data del provvedimento con il quale l'ente provvede a dare esecuzione allo sgravio », ecc.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal sottosegretario onorevole Gioia al primo comma dell'articolo 297-quater, tendente a sostituire alle parole: « e la data in cui l'ente provvede allo sgravio », le parole: « e la data del provvedimento con il quale l'ente provvede a dare esecuzione allo sgravio ».

(È approvato).

Sempre in sede di articolo 4, passiamo all'articolo 297-quinquies di cui ho dato lettura.

Il Governo propone di sostituire, al rigo secondo, la parola: « o », con la parola: « e ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Il Governo propone all'articolo 4, *sub* articolo 297-sexies di sostituire, al rigo ottavo, la parola: « e », con la parola: « o ».

Pongo in votazione questo emendamento governativo.

(È approvato).

A questo punto (e sempre nell'ambito dell'articolo 4) il Governo propone di inserire due articoli aggiuntivi, 297-septies e 297-octies:

Art. 297-septies. — Prolungamento della rateazione: La Giunta municipale e la Giunta provinciale hanno facoltà di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 12 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi di imposta arretrati, già iscritto o da iscriverne nei ruoli, quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso.

È in facoltà del prefetto autorizzare, in casi eccezionali e sentito l'Organo locale impositore, una rateazione maggiore di quella sopraindicata, sino ad un massimo di 18 rate bimestrali. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

L'omesso o il ritardato pagamento di una rata, comporta di diritto la decadenza della maggiore rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo.

Art. 297-octies. — Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione: Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o

frazione di semestre successivo alla rata medesima.

La maggiorazione è determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il posticipato pagamento della imposta ed è riscossa, con gli aggi relativi, unitamente alla imposta, alle scadenze stabilite.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 297-septies la maggiorazione è dovuta solo per le rate già scadute.

Conseguentemente, il successivo articolo 297-septies assume la numerazione 297-novies.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione gli emendamenti testè letti.

(Sono approvati).

Infine, l'articolo 4 si chiude con l'articolo 298-bis, di cui ho dato lettura:

Il Governo, esattamente, propone a questo articolo 298-bis un necessario emendamento di coordinamento tendente a sostituire le parole: « alla maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis del presente testo unico » con le parole: « alle maggiorazioni previste dagli articoli 297-bis e 297-octies del presente testo unico ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

A seguito delle modificazioni adottate lo articolo 4 risulta così formulato:

Inserire nel testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, i seguenti articoli:

Art. 48-bis. — Interessi: La disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applica alle imposte comunali di consumo, nonché agli altri tributi locali per i quali si osservano, per legge, le norme sull'accertamento e sulla riscossione delle dette imposte.

Art. 297-bis. — Maggiorazione a favore dell'Ente locale: Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli principali dell'anno cui si riferisce il tributo, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dai precedenti articoli 292 e 296, a carico dei contribuenti che abbiano omesso le denunce o che le abbiano presentate infedeli, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle somme o sulle maggiori somme dovute, in base ad accertamento d'ufficio o rettifica, per ogni semestre intero successivo, fino alla data di

pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione di tali somme.

La maggiorazione è parimenti dovuta sulle somme iscritte a ruolo ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 286 per i semestri decorsi fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione ed il contribuente resta esonerato, per tali somme, dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi.

La maggiorazione è iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo del tributo cui si riferisce.

Art. 297-ter. — Decorrenza della maggiorazione per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni: Per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni previste dal presente testo unico, la maggiorazione di cui all'articolo 297-bis si applica a decorrere dal semestre successivo alla data in cui, per effetto delle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 205, primo e secondo comma, e 269, secondo comma, è dovuta la tassa o la maggiore tassa.

Art. 297-quater. — Indennità a carico dell'Ente locale: Il contribuente che sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma pagata, ad una indennità pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta o tassa e la data del provvedimento con il quale l'Ente provvede a dare esecuzione allo sgravio o al rimborso della maggiore imposta o tassa medesima.

L'indennità è liquidata dall'Ente con il provvedimento di sgravio o con quello di rimborso dell'imposta o tassa non dovuta.

Art. 297-quinquies. — Tributi ai quali non si applicano la maggiorazione e l'indennità: La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis e l'indennità di cui all'articolo 297-quater non si applicano al diritto di peso pubblico e di misura pubblica e affitto di banchi pubblici, nonché all'imposta di soggiorno previsti dal presente testo unico, alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ed al contributo di miglioria specifica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, e successive modificazioni, ed alle contribuzioni speciali per svaghi e trattenimenti previste dall'articolo 15 del regio decreto-legge 15

aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni.

Resta ferma, per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per il contributo di miglioria, l'applicabilità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'articolo 42, terzo comma, e nell'articolo 38 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

Art. 297-sexies. — Maggiorazione ed indennità dei tributi di Enti diversi dai Comuni e dalle Provincie: La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis e l'indennità di cui all'articolo 297-quater sono dovute, rispettivamente, a favore ed a carico del Comune e della Provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad Enti diversi dall'Ente locale che provvede alla iscrizione a ruolo.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 275-bis del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni.

Art. 297-septies. — Prolungamento della rateazione: La Giunta Municipale e la Giunta provinciale hanno facoltà di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 12 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi di imposta arretrati, già iscritto o da iscrivere nei ruoli, quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso.

È in facoltà del prefetto autorizzare, in casi eccezionali e sentito l'Organo locale impositore, una rateazione maggiore di quella sopraindicata, sino ad un massimo di 18 rate bimestrali. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza della maggiore rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo.

Art. 297-octies. — Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione: Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima.

La maggiorazione è determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il posticipato pagamento della imposta ed è riscossa, con gli aggi relativi, unitamente alla imposta, alle scadenze stabilite.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 297-septies la maggiorazione è dovuta solo per le rate già scadute.

Art. 297-novies. — Contenzioso: Contro l'applicazione della maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis si può ricorrere al Prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli in cui la maggiorazione stessa viene iscritta.

Contro il provvedimento di liquidazione dell'indennità prevista dall'articolo 297-quater è ammesso analogo ricorso entro trenta giorni dalla data di cui il contribuente ha avuto comunicazione dello sgravio o del rimborso.

I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

Art. 298-bis. — Privilegi: I privilegi che assistono la riscossione delle imposte, delle tasse e dei contributi dovuti ai Comuni ed alle Provincie si applicano anche alle maggiorazioni previste dall'articolo 297-bis e dell'articolo 297-octies del presente testo unico.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(Decorrenza della maggiorazione e dell'indennità).

Le maggiorazioni e le indennità di cui agli articoli 297-bis e 297-quater si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

(Disposizioni transitorie).

Per le vertenze in corso, i contribuenti hanno facoltà di avvalersi del disposto di cui agli articoli 286, terzo e quarto comma, e 289, quarto comma, del testo unico della Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Tale facoltà può essere esercitata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita dichiarazione da prodursi all'Ente locale impositore.

Il Governo ha proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « hanno facoltà di » con le parole: « possono, con apposita richiesta da produrre all'ente locale impositore ».

Pongo in votazione questo emendamento.
(È approvato).

Il Governo ha proposto il seguente emendamento interamente sostitutivo del secondo comma:

« Ove la richiesta di cui al primo comma venga prodotta entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, il contribuente resta esonerato dal pagamento della maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis introdotto nel testo unico della finanza locale con il precedente articolo 4, a decorrere dalla data indicata nell'articolo 5 della presente legge; diversamente si applica il disposto del secondo comma dello stesso articolo 297-bis ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

L'articolo 6 risulta pertanto, a seguito delle modificazioni apportate, così formulato:

ART. 6.

(Disposizioni transitorie).

Per le vertenze in corso, i contribuenti possono, con apposita richiesta da produrre all'Ente locale impositore, avvalersi del disposto di cui agli articoli 286, terzo e quarto comma, e 289, quarto comma, del testo unico della Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

« Ove la richiesta di cui al primo comma venga prodotta entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, il contribuente resta esonerato dal pagamento della maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis introdotto nel testo unico della finanza locale con il precedente articolo 4, a decorrere dalla data indicata nell'articolo 5 della presente legge; diversamente si applica il disposto del secondo comma dello stesso articolo 297-bis ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Infine, il Governo propone che il titolo del provvedimento venga sostituito con il seguente:

« Modificazioni al testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e disciplina della riscossione dei carichi arretrati di tributi locali ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Dobbiamo ora tornare all'articolo 3, terz'ultimo comma, sul quale il Governo si è riservato di esprimere il proprio parere.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole a sostituire, al settimo comma dell'articolo 289 del testo unico della Finanza locale, nel testo di cui all'articolo 3 della proposta di legge, le parole: « può sospendere », con la parola: « sospende », e conseguentemente la parola « rimettere », con l'altra: « rimette ».

PRESIDENTE. Dò lettura dell'emendamento seguente frutto della congiunta iniziativa del deputato Botta, del Relatore e del Governo:

« All'articolo 3, terz'ultimo comma sostituire le parole: « può sospendere », con la parola: « sospende »; la parola: « rimettere », con la parola: « rimette », la parola: « precedente », con la parola: « presente ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

A seguito delle modificazioni adottate l'articolo 3 risulta così formulato:

« L'articolo 289 del testo unico della Finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di più Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facoltà di ricorrere alla GPA, Sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro delle finanze; secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse provincie.

La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione è alternativa.

Il ricorso deve essere presentato all'Autorità cui spetta decidere nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ovvero della cartella esattoriale che concreta la contemporanea applicazione di uno stesso tributo.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1967

Il contribuente è tenuto a dichiarare presso quale dei Comuni che hanno applicato il tributo ritiene di dover assolvere il debito d'imposta. Per effetto di tale dichiarazione il Comune indicato dal contribuente iscrive a ruolo il tributo, a titolo provvisorio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 277, sesto comma, e 286, terzo e quarto comma; gli altri Enti sospendono l'iscrizione a ruolo.

Il ricorso sospende i procedimenti contenziosi.

Esso viene comunicato ai Comuni interessati che possono controdedurre non oltre trenta giorni ed agli Organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente gravame.

Qualora il contribuente abbia eccepito, avanti agli Organi contenziosi di cui al precedente comma, la contemporanea applicazione di uno stesso tributo, da parte di più Enti locali, l'Organo adito sospende ogni pronuncia nel merito della vertenza e rimette in termine il contribuente per la proposizione del gravame di cui al primo comma del presente articolo.

Il provvedimento che decide il ricorso è notificato, a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo, al ricorrente ed agli altri Comuni interessati. Questi ultimi provvederanno a comunicare la decisione agli Organi contenziosi eventualmente aditi, nonché ad effettuare, d'ufficio, lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e il rimborso di quanto già riscosso.

Il Comune al quale sia stato attribuito il tributo procede, se necessario, alla prosecuzione degli atti per la definizione dell'accertamento e per la riscossione.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

È così esaurito l'esame degli articoli.

ANGELINO PAOLO. Dichiaro che voterò a favore di questa proposta di legge, pur non facendomi illusioni sulla sua efficacia. La riduzione dell'interesse, originariamente previsto dalla proposta di legge, operata dalla competente Commissione del Senato riduce infatti la limitata efficacia che il provvedimento poteva avere. L'interesse del 5 per cento non compensa le amministrazioni comunali dei gravosi interessi che devono corrispondere per anticipazioni aperte presso istituti di credito per necessità di cassa.

Se la riforma della finanza locale farà presto scomparire l'imposta di famiglia, sarà eli-

minata gran parte dei ricorsi che pervengono ai comuni, ma aumenterà il contenzioso fiscale dello Stato, a meno che non vi sia una nuova imposta di famiglia in luogo di una semplice addizionale all'imposta unica sui redditi.

Il nostro sistema tributario attuale per quanto attiene agli enti locali prevede delle sanzioni assai lievi, anche perché esistono delle disposizioni a favore dei contribuenti; infatti quando tra l'amministrazione interessata ed il contribuente si addivenga a concordato, la soprattassa per omessa denuncia è ridotta alla metà e quella per infedele denuncia è annullata. Si comprende che, con disposizioni di questo genere, i contribuenti cercano di procrastinare il più possibile l'assolvimento del debito d'imposta con procedure defatigatorie. A parte i casi estremi citati dal collega Minio, bisogna riconoscere che in tutti i comuni, ed anche nel piccolo comune che io amministravo di 43 mila abitanti, ad un certo punto l'amministrazione ha bisogno di denaro e aderisce a concordati che non rispondono certamente a criteri di giustizia tributaria, ma ad essi addivene perché diversamente dovrebbe attendere altri anni.

Io vorrei che nel realizzare la riforma della finanza locale ed in generale nell'attuare la riforma tributaria, vi fosse maggiore severità, come ha in parte invocato anche il collega Minio, e che l'evasione fosse veramente considerata come un reato grave. Lei sa, onorevole Sottosegretario, che i peggiori *bootleggers* americani, gli spacciatori abusivi di alcool, gli appartenenti a quella nobile società che risponde al nome di « Cosa nostra » e che purtroppo è cosa nostra, di italiani, non hanno potuto essere mai condannati se non per evasione fiscale, ma con pene fino a 15, 20 anni di carcere. Credo che soltanto in questo modo si possa portare il costume del contribuente italiano al livello di quello dei contribuenti di altri Paesi.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruito dallo Stato o a mezzo di Enti locali (3687).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle ope-

re permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali ».

In assenza del relatore, onorevole Usvardi, prego l'onorevole Salvi di sostituirlo.

L'onorevole Salvi ha facoltà di svolgere la relazione.

SALVI, *Relatore f.f.* Si vuol provvedere — io mi auguro in via definitiva — alla sistemazione giuridica delle opere permanenti di ricovero antiaereo costruite dallo Stato e dai comuni durante l'ultima guerra. A ciò si era già provveduto con decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, ratificato con la legge 22 aprile 1953, n. 342, ma la Corte costituzionale con sentenza 22 dicembre 1959, n. 67 ha dichiarato l'illegittimità della norma che fissava il criterio d'indennizzo per l'esproprio. In conseguenza di ciò con legge 1° dicembre 1961, n. 1441, si era addivenuti ad una modifica del sistema di indennizzo per l'esproprio, ma anche questa modifica con sentenza della Corte costituzionale 6-18 giugno 1963 è stata dichiarata illegittima.

Con questo disegno di legge praticamente si apporta una modifica al criterio di determinazione dell'indennizzo per l'esproprio facendo riferimento alla legge ordinaria sulle espropriazioni 25 giugno 1865, n. 2359. L'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, per quanto attiene al criterio di determinazione dell'identità dell'espropriazione.

La modifica riguarda il primo comma, in quanto i rimanenti rimangono sostanzialmente invariati. L'articolo 2 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo suddetto equiparando il criterio d'indennizzo vero e proprio con il criterio d'indennizzo da far valere per gli eventuali danni o diminuzione di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo. L'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere imputato che è di 300 milioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. Vorrei conoscere perché, in base al testo proposto, l'indennità di espropriazione verrà determinata in base all'articolo 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ciò in quanto questa è la legge generale.

MINIO. Con questa legge noi ci adeguiamo ad una sentenza della Corte costituzionale. Il Parlamento italiano non è che uno scolareto della Corte costituzionale. Con ciò non voglio dire che non si debba rispettare la Costituzione; ma una cosa è la Costituzione e una cosa la Corte costituzionale. (Così come tra

la legge ed il giudice che la applica corre analogia differenza, con la differenza però che sulle decisioni della magistratura ordinaria è aperto l'adito alla Corte di cassazione, mentre la Corte costituzionale è sovrana e insindacabile).

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma vi è il Parlamento che ha il potere di legiferare in materia costituzionale.

MINIO. Ma il Parlamento è tenuto ad adeguarsi alle sentenze della Corte anche quando non è d'accordo.

So benissimo che quando una norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte non è più valida e non può essere applicata, questo lo so, ma non è detto però che il Parlamento quando ritiene, ed in questo caso lo ritiene perché c'è tornato una seconda volta, che una sua decisione sia giusta non possa resistere, dimostrando alla Corte che non siamo d'accordo sulla sua interpretazione. In caso contrario, qui si finirà per accettare sempre e ad occhi chiusi, tutte le motivazioni delle pronunce della Corte, senza nemmeno tentare di far valere le ragioni del Parlamento. In questo caso, per esempio, il Governo ha deciso una prima volta ed ha sbagliato, allora — credendo di andare incontro alle richieste della Corte costituzionale, ed alle pretese di coloro che ad essa hanno fatto ricorso — ha aumentato a 10 volte l'indennità di esproprio, ma la Corte ci dice che anche così non va bene, ed il Parlamento prontamente si adegua, e lo fa nel modo peggiore, perché — tra l'altro — è andato a cercare la norma della legge generale sulle espropriazioni, non ricorrendo nemmeno a quelle della legge speciale per Napoli del 1867.

Mentre mi pare che altre volte, in casi simili, si è fatto proprio ricorso alla legge speciale per Napoli, per esempio, quando si è trattato dell'indennità prevista dalla legge numero 167.

Ora, tra la legge per Napoli e l'articolo 39 della legge generale sulle espropriazioni, vi è una certa differenza; infatti, mentre il secondo dice: « Nei casi di occupazione totale l'indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita », in base alla legge speciale per Napoli, invece l'indennità di esproprio è stabilita nella metà della somma tra il calcolo del prezzo di mercato e la capitalizzazione della rendita catastale, il che in pratica si riduce alla metà del prezzo di libera contrattazione, prendendo come base l'imponibile catastale.

Ebbene qui si va oltre, accettando la libera contrattazione di compravendita. Entrando nel merito della questione in questo caso probabilmente si tratta di aree che furono espropriate in tempo di guerra per costruirvi dei rifugi; a quel tempo sarà stata fissata l'indennità di esproprio, contro di essa avranno fatto ricorso gli espropriati i quali, resisti oggi, resisti domani, sono arrivati fino ad oggi, perché se avessero accettato l'indennizzo l'avrebbero già ricevuto. Ora ricorrono per due motivi: in primo luogo perché da allora ad oggi la moneta si è svalutata, e gli espropriati vogliono l'indennità aggiornata e rivalutata. In secondo luogo perché c'è stato un incremento generale dei prezzi delle aree, quindi ricorrono per motivi speculativi.

Ebbene, secondo le motivazioni della Corte costituzionale, noi dobbiamo pagare a costoro prima la svalutazione monetaria, e poi riconoscere loro i diritti derivanti dalla speculazione sulle aree fabbricabili. Fino a quando si tratta di un edificio, di una fabbrica, di una proprietà insomma che è costata capitali ed investimenti, siamo d'accordo, e se ne può discutere, ma quando si tratta di riconoscere come diritto la speculazione sui suoli urbani che ha trasformato il valore di certe aree da 10 a centinaia di migliaia di lire, allora si tratta di una cosa ben diversa, perché la Costituzione parla di indennizzo.

Io vorrei chiedere ai magistrati della Corte costituzionale se ritengono danneggiati coloro che non possono lucrare su un terreno per effetto della speculazione edilizia. Io non capisco l'indennizzo a chi aveva una area che, in seguito allo sviluppo della città, è diventata un'area fabbricabile ed ha decuplicato il suo valore. Ma di che cosa deve essere indennizzato l'antico proprietario? Di quale danno? Dovrebbe piuttosto lui indennizzare la collettività che ha speso delle somme ingenti per l'urbanizzazione. Mi sembra impossibile che noi si debba accettare simili eresie.

Con l'applicazione dell'articolo 39 della legge generale sulle espropriazioni, in Italia non si potrà mai fare nessuna riforma, non si potrà toccare mai nulla, e questo vale anche per la legge urbanistica, perché se volete espropriare dovete comprare, e fino a quando saremo costretti a questo fino a quando non si troverà il modo di tagliare le unghie alla speculazione sui suoli urbani, è inutile parlare di legge urbanistica.

L'indennizzo di cui parla la Costituzione deve essere il risarcimento di un danno reale, non può essere il risarcimento di una mancata speculazione. Ma dove andiamo a finire?

Chi aveva 1.000 metri quadrati di terreno nel 1942, oggi deve essere miliardario? È accaduto recentemente che un'area espropriata di 1.000 metri quadrati in una zona di Roma, è stata valutata in tribunale, in base a questi criteri, ben 800 milioni.

E noi, Parlamento, riconosciamo come se niente fosse la legalità di queste cose, ed accettiamo le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale. Ma io questa volta non sono disposto a cedere, vedremo chi la, spunterà, se noi o la Corte costituzionale, perché qualche volta bisogna dimostrare che noi certi criteri non li possiamo accettare.

Aggiungo inoltre che qui si è passato il limite, perché il Governo non ha ritenuto nemmeno di adottare la norma della legge speciale per Napoli, norma che invece è stata applicata per la legge n. 167, tanto è vero che, fino a pochi minuti fa, tutti i colleghi erano convinti che la legge citata nel provvedimento fosse la legge speciale per Napoli.

Onorevoli colleghi, questa legge qui dentro non passa. Andrà in Aula, e ci batteremo fino in fondo.

Bisogna che la Corte costituzionale la finisca di erigersi a difesa di tutti gli speculatori del paese.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, attraverso le parole del collega Minio questa legge ha assunto una importanza, direi, eccessiva.

Si tratta, in effetti, di centinaia, di migliaia di contribuenti che sono stati espropriati venticinque, ventisei, ventisette anni fa.

MINIO. Perché non si comincia a rivalutare quei denari che migliaia di contribuenti hanno prestato allo Stato, vedendosi poi restituire moneta svalutata?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei far rilevare che qui siamo di fronte a centinaia di piccole ditte che furono espropriate all'epoca della guerra — cioè dai venticinque ai ventotto anni fa, con le costruzioni, piccole o medie, che insistono su quelle proprietà.

Il Governo ha tentato di liquidare questa partita, che si trascina ormai da tre decenni. Vi sono stati due primi provvedimenti. Ci siamo poi trovati di fronte alla pronuncia della Corte costituzionale.

È esatto dire che il Parlamento può anche non adeguarsi: basta che faccia un'altra legge. Ma la Corte costituzionale tornerà ad annullare anche quella, e si andrà avanti di questo passo.

L'onorevole Minio immagina che si tratti di grandi speculatori edilizi, mentre invece può trattarsi di poveri diavoli che magari devono avere qualche migliaio di lire.

Qui si vuole creare un problema che non esiste. Il Governo vuole semplicemente, come ripeto, chiudere una partita giacente ormai da quasi trent'anni; e questo dopo aver esperito altre vie, con quei due provvedimenti che, purtroppo, sono stati annullati.

Devo dire — perché la Commissione possa avere una idea delle dimensioni della cifra — che complessivamente la cifra, che è stata valutata tenendo conto delle varie fluttuazioni del valore della moneta, assomma a circa 300 milioni di lire, tutto compreso.

Si tratta, in generale, di una grande quantità di piccole partite, relative a rifugi anti-aerei e postazioni costruite affrettatamente, come sapete, negli ultimi anni della guerra.

Ora, se su questa questione si vuole impostare una battaglia contro gli indirizzi della Corte costituzionale, si è liberi di farlo. Però io faccio notare che sarebbe opportuno che queste partite, dopo trenta anni, fossero chiuse, e non si desse l'impressione che mentre lo Stato è pronto a prendere quello che vuole, i suoi creditori debbano invece attendere la morte dei loro eredi per ottenere quello che un'altissima magistratura riconosce che è loro dovuto.

RAFFAELLI. Poiché si tratta di una questione di principio, assai delicata, da cui può dipendere (non esagero) lo sviluppo dell'economia italiana, vorrei chiedere che, ai fini di una maggiore chiarezza, il Ministero ci fornisca, non dico un elenco degli aventi diritto alla liquidazione, ma almeno una casistica, per darci qualche esempio.

ANGELINO. Io vorrei chiedere al Governo se non si creeranno sperequazioni tra espropriati ai quali è stata fatta un'offerta reale, e coloro che debbono ancora essere indenizzati.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare la discussione sul disegno in esame. Alla ripresa dei lavori il Governo provvederà certamente a soddisfare le richieste che sono state avanzate.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione sulla proposta di legge:

Senatori GIGLIOTTI, FABIANI e AIMONI:
« Modificazioni al testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e disciplina della riscossione dei carichi arretrati di tributi locali » (Approvata dalla V Commissione del Senato) (3377):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno partecipato alla votazione:

Angelino Paolo, Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi, Botta, Buzzetti, Carocci, Castellucci, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti, Mariconda, Matarrese, Minio, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Soliano, Trombetta, Turnaturi, Vespignani, Villani e Zugno.

È in congedo:

Vicentini.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO
